

ASSENZE PER MALATTIA
(Personale a tempo determinato)
Art.17 CCNL 2002/05

Per i supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche e i docenti di religione incaricati senza diritto alla carriera (art. 25 Ccnl 4.8.95 e art 49 Ccni 26.6.99) le assenze per malattia sono disciplinate secondo lo schema seguente.

<i>Conservazione del posto</i>	<i>Retribuzione</i>	<i>Validità come servizio</i>
9 mesi in tre anni scolastici	Primo mese al 100 %	Si
	Secondo e terzo mese al 50 %	Si
	Successivi 6 mesi senza retribuzione	No

Supplente temporaneo con contratto stipulato dal capo d'istituto (Art. 25 Ccnl 4.8.95)

<i>Conservazione del posto</i>	<i>Retribuzione</i>	<i>Validità come servizio</i>
30 giorni	Al 50 %	Si